



**STATUTO**

**DELLA**

**FONDAZIONE “MANLIO RESTA-ONLUS”**

## ART. 1

### COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una Fondazione con i requisiti di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Fondazione MANLIO RESTA-ONLUS".

## ART. 2

### SEDE E DURATA

La Fondazione svolge la propria attività senza limitazioni di territorio, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha sede legale in Roma.

La sua durata è illimitata.

## ART. 3

### SCOPO E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si propone di: divulgare il pensiero economico e formare nelle scienze economiche e sociali studiosi elaborando e fornendo tutti gli strumenti necessari a tale finalità. La fondazione si propone di promuovere con ogni mezzo la divulgazione del pensiero economico e delle opere, così come descritte dalla legge n°1089 del 1 giugno 1939, quali: manoscritti, carteggi documenti notevoli nonché libri del Professor Manlio Resta.

Al fine di perseguire i suoi scopi, così come specificati nel precedente capoverso, la Fondazione potrà realizzare, come attività accessorie in collaborazione con università, centri di ricerca ed Istituzioni sia pubbliche che private:

- corsi di formazione,
- studi e progetti anche internazionali,
- riunioni di studio e conferenze aperte al pubblico,
- scambi culturali fra studiosi e cittadini di paesi diversi,
- curare e favorire pubblicazioni,
- accordare contributi a studiosi e borse di studio.

Le predette finalità sono perseguite senza fini di lucro.

La Fondazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, la Fondazione orienta la propria attività al fine di promuovere direttamente o indirettamente:

- La promozione della cultura a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- L'istruzione;
- La formazione;
- Lo scambio culturale e scientifico;
- La ricerca scientifica.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.



AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2  
Registrato in data 18 MAR 2009 serie 3  
al n. 4588 versate € .....  
(euro) ..... *Donzelle*

Il Capo dell'Area Servizi  
Carmelo D'Angelo

#### **ART. 4**

##### **PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**

La dotazione patrimoniale dell' Ente è costituita da beni indicati nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione come ad esempio quelli derivanti dalla vendita di pubblicazioni, dall'organizzazione di corsi di formazione o derivanti da contratti di ricerca; costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 5**

##### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- A. il Presidente;
- B. il Consiglio di Amministrazione;
- C. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- D. il Comitato Scientifico.

Gli organi elettivi potranno usufruire del rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni di ufficio purché regolarmente documentate, e salvo che alcuno di essi sia stato chiamato alla carica di segretario.

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo saranno corrisposti degli emolumenti individuali annui che non potranno essere superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni.

#### **ART. 6**

##### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti, nominati in sede di atto costitutivo.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione mediante cooptazione da parte dei consiglieri rimasti in carica di persona da loro designata.

Il Consiglio può nominare un Segretario che può essere anche persona esterna al Consiglio, dotata della dovuta idoneità professionale e morale. Il Presidente della Fondazione può delegare al Segretario la firma di atti e documenti necessari per l'esecuzione di quanto deliberato dai competenti organi della Fondazione. Il Segretario avrà cura della redazione dei Verbali delle sedute del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- programma anno per anno l'attività sociale;
- approva entro il mese di ottobre sia il bilancio consuntivo che quello preventivo per l'anno successivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- nomina i membri del Comitato Scientifico e di eventuali commissioni ristrette su proposta del Comitato Scientifico ai termini dell'articolo 11;
- delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 15;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

## **ART. 7**

### **PRESIDENTE**

La carica di Presidente spetterà di diritto, vita natural durante, al fondatore il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

In sua mancanza, il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell'ausilio del Segretario;
- firma tutti gli atti della fondazione;
- predisporre lo schema di bilancio;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua

prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

## **ART. 8**

### **RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente due volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, sia presso la sede della fondazione che altrove, purché in Italia.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- A. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- B. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- C. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- D. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno due componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera almeno dieci giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

## **ART. 9**

### **SEGRETARIO**

Il segretario della Fondazione è nominato ai sensi del precedente art.6.

I suoi compiti e la sua retribuzione verranno determinati all'organo che lo nomina. In generale, collabora con il Presidente in particolare nella attuazione delle deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

#### **ART. 10**

##### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione o, a sua discrezione, un solo Revisore, essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione della Fondazione.

#### **ART. 11**

##### **COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è composto da almeno tredici membri effettivi, nonché dai membri onorari di cui al presente articolo.

Il Comitato Scientifico elegge nel proprio seno un Presidente. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno tre volte nel corso dell'anno accademico; può essere convocato anche con maggior frequenza per iniziativa del suo Presidente, su richiesta di almeno tre dei suoi membri o su richiesta motivata dal Presidente della Fondazione. Il Comitato Scientifico è convocato con comunicazione scritta almeno dieci giorni prima della data fissata.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione di consulenza generale per il Consiglio d'Amministrazione e per il Presidente nel determinare i programmi della Fondazione entro i limiti degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Esso promuove e dirige le attività scientifiche della Fondazione ispirato e protetto nella sua condotta dal principio della libertà della scienza e dell'insegnamento.

Per attuare i fini della Fondazione come descritti nell'art. 3, il Comitato Scientifico:

- 1) propone al Consiglio di Amministrazione le materie di ricerca su cui assegnare le borse di studio e i contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero;
- 2) organizza seminari per i borsisti e altri partecipanti;
- 3) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di commissioni ristrette per specifiche finalità indicando una rosa di nominativi per i suoi componenti;
- 4) invita a partecipare alle attività della Fondazione quelle persone, di qualsiasi paese che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento dei fini prefissi;
- 5) promuove riunioni intese a facilitare e stimolare le ricerche in corso sotto i suoi auspici;
- 6) cura la pubblicazione di quei lavori, frutto degli studi da esso promossi che risultassero degni di stampa;
- 7) propone programmi e progetti di ricerca;
- 8) incoraggia, infine, tutte quelle attività che a suo giudizio rispondono ai fini della Fondazione.

##### **Membri effettivi**

I membri effettivi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di un posto di membro effettivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nuova nomina su designazione del Comitato Scientifico.

Ove la designazione non venga accolta, il Comitato propone una terna di nomi fra i quali il Consiglio di Amministrazione fa la sua scelta.

In caso di vacanza non dovuta a scadenza del mandato, la sostituzione è limitata al restante periodo del quinquennio relativo al posto vacante.

### **Membri onorari**

Al compimento dell'ottantesimo anno di età i membri effettivi acquistano la qualifica di membri onorari e ad essi subentrano nuovi membri effettivi da nominare per un quinquennio con le modalità sopra stabilite.

## **ART. 12**

### **LE RIUNIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO**

Le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza di almeno sei membri. Le sue decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai fini della determinazione del numero legale, richiesto per la validità della seduta, si tiene conto dei membri onorari che intervengano alla seduta medesima.

Il Comitato Scientifico, a maggioranza dei presenti e con un minimo di cinque voti favorevoli, sceglie tra i suoi membri effettivi il Presidente e il Vice Presidente.

Il Comitato può attribuire all'uno o all'altro compiti specifici.

## **ART. 13**

### **I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- 2) il libro giornale della contabilità sociale;
- 3) il libro dell'inventario.

## **ART. 14**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità.

## **ART. 15**

### **ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 16****NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizione di legge in materia.